



Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA

SEZ. X[^] CIVILE

Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ del ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2009 e rimessa in decisione all'udienza del 14.1.2015, vertente

TRA

SOCIETA'

PARTE ATTRICE

BANCA

E

PARTE CONVENUTA

E

TIZIO

PARTE CONVENUTA

EX PARTE CREDITORIS

E

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: contratto bancario.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 2.7.2009/26.6.2009, 14.6.2010 la società conveniva in giudizio la banca e la Camera di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

chiedendo:

- Che fosse accertata e dichiarata la colpevole illegittimità totale sia dei trattamenti praticati ed usati in tutti i rapporti bancari come intrattenuti con la società attrice con tutte le illegittime iniziative poste in essere contro la stessa sia per la gestione ordinaria del conto corrente sia per il recesso come operato;
- Che fosse accertata e dichiarata la responsabilità connessa a tutte le operazioni bancarie contestate;
- Che fosse accertata e dichiarata la strumentalità e vessatorietà della procedura di protesto posta in essere del tutto illegittimamente su un conto corrente già chiuso e per un assegno facente parte di un libretto assegni rilasciato a marzo 2006 e con la vendita arbitraria delle azioni costituite in garanzia di un debito del tutto esiguo;

- Che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Banca convenuta nell'alterazione della capacità e competitività dell'attrice sul mercato, nonché la diretta responsabilità per mancati appalti e commesse conseguiti dalla stessa;
- Che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di TERZO per l'illegittimo ed illecito protesto elevato a carico dell'attrice;
- Che fosse dichiarato l'annullamento e la relativa cancellazione del protesto elevato ed annotato in data 23.8.2007 su richiesta della Banca convenuta;
- Che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Banca convenuta nella causazione del danno all'immagine causato all'attrice, rappresentata come impresa insolvente e inadempiente sul mercato del credito e del finanziamento a causa specifica dell'illegittimo protesto di un assegno richiesto dalla Banca in forma del tutto illegittima, nonché del danno morale direttamente e personalmente derivato ai titolari della società attrice e del danno esistenziale e biologico subito in conseguenza del grave stress psico fisico conseguente agli illegittimi comportamenti ed alle arbitrarie iniziative promosse dalla Banca e, infine, per il danno alla vita di relazione degli stessi e delle loro famiglie;
- Che la Banca convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura di euro 60.000,00 per interessi tutti e spese richieste nel tempo computati illegittimamente e posti a carico dell'attrice stessa, oltre euro 100.000,00 per danno morale e biologico, compreso il danno esistenziale ed alla vita di relazione, oltre euro 100.000,00 per la illegittima perdita delle linee di credito degli altri istituti nonché per la perdita di competitività e di guadagno verificatisi a carico dell'attrice e conseguenti alla condotta illegittima della Banca per minori *chances* lavorative e ripercussioni negative sulle produzioni annue e sui redditi dell'impresa successivamente all'anno 2007 nonché per la

sofferenza imposta dalla Banca consistente nella impossibilità ed impedimento di utilizzo di finanziamento e di credito disponibili sul mercato bancario a seguito dell'illegittimo protesto di un assegno operato in forma ingiustificata ovvero nella maggiore o minore misura risultante da eventuale C.T.U. o anche liquidata in via equitativa;

- Che Tizio fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di euro 50.000,00 ovvero nella misura ritenuta di giustizia;

- Che fosse disposto a carico della Camera di Commercio l'obbligo di cancellazione del protesto elevato in data _____ a carico dell'attrice. Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità della procura alle liti di parte attrice e, nel merito, il rigetto delle domande attrici.


Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio chiedendo il rigetto delle domande attrici.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Tizio lo stesso si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici con condanna della predetta ex art. 96 c.p.c..

Instaurato il contraddittorio, con memorie ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. l'attrice così concludeva:

1. Che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Banca convenuta ex art. 2043 e 2049 c.c. nella condotta posta in essere da parte dell'allora direttore della filiale n. _____ e/o comunque da qualsivoglia dipendente con condanna della stessa al risarcimento dei danni arrecati alla società attrice come indicati e quantificati anche in via equitativa;

2. Che fosse accertata e dichiarata la nullità delle clausole relative alla determinazione interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente n. _____ e di apertura di credito;
3. Che fossero dichiarati come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi risultanti di giustizia;
4. Che fosse accertata e dichiarata l'illegittima prassi adottata dalla Banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, determinando l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
5. Che fosse accertato e dichiarato che nulla la società attrice doveva alla banca convenuta a titolo di commissioni di massimo scoperto;
6. Che fosse accertata e dichiarata la illegittimità della prassi adottata dalla banca convenuta in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi;
7. Che fosse accertata l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità di quanto stabilito dalla L.108/1996;
8. Che fosse accertato se la Banca convenuta aveva applicato all'attrice sul conto corrente oggetto del giudizio interessi usurari ed in tal caso che fosse condannata la banca al rimborso totale di tutto quanto indebitamente percepito e trattenuto con il calcolo di tutti gli interessi comunque maturati su tali specifici importi;
9. Che la Banca convenuta fosse condannata all'avvenuta ultimazione della istruttoria svolta, rimborsando all'attrice le somme di cui risultasse credito e quantificate in euro 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e valutazioni;
10. Che la Banca convenuta fosse condannata al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che le sono derivati per non avere potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere nell'esercizio del "risparmio" e che sono stati indicati prudenzialmente in euro 100.000,00



oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero danni da liquidarsi anche in via equitativa.

Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni come da verbale di udienza del 14.1.2015, quindi la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice con il proprio atto di citazione, assumeva:

1. Che, in data 4.5.2007, aveva ricevuto una comunicazione della Banca odierna convenuta con la quale quest'ultima comunicava l'avvenuto recesso dagli affidamenti e contestuale costituzione in mora per il versamento della somma di euro [redacted] per l'esposizione debitoria sul c/c n. [redacted]
2. Che la Banca, con lettera del 14.5.2007, ribadiva il proprio recesso dagli affidamenti con diffida all'immediato rientro per la somma di euro 61.699,26 oltre interessi al tasso del 10,125%, evidenziando che il debito era garantito da pegno su n. [redacted] quote del fondo comune n. [redacted] costituito in data [redacted]
3. che l'attrice formulava un proposta transattiva che, tuttavia, veniva respinta dalla Banca, la quale, in data 8.6.2007, procedeva alla vendita di n. [redacted] azioni;
4. che in data 4.5.2007 la banca comunicava, altresì, il recesso dal contratto di conto corrente e dalla convenzione assegni;
5. che il predetto conto corrente conteneva clausole nulle che prevedevano l'applicazione di interessi per la cui determinazione si faceva riferimento al c.d. "usi piazza";
6. che, inoltre, la Banca convenuta aveva provveduto a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi e ad applicare commissioni di massimo scoperto non pattuite;

7. che, altresì, alcuni interessi applicati dalla Banca erano violativi della legge sull'usura;
 8. che nel corso dell'anno 2006 aveva emesso un assegno in favore di Tizio con l'intesa che sarebbe stato passato all'incasso in data 15.12.2006;
 9. che il giorno prima della scadenza fissata sull'assegno (15.12.2006) per problemi di liquidità bancaria l'attrice aveva convenuto con Tizio di sostituire il predetto assegno con altro;
 10. che, in effetti l'attrice consegnò a Tizio un assegno datato 27.12.2006 con l'intesa di restituire il denaro;
 11. che tuttavia Tizio aveva contraffatto detto ultimo assegno apponendovi la data del 15.8.2007 e passandolo all'incasso;
 12. che detto assegno veniva protestato in quanto recante una data successiva alla chiusura del conto avvenuta in data 4.7.2007.
- Parte convenuta, Banca con comparso di costituzione e di risposta, replicava assumendo:

1. che la procura alle liti depositata da parte attrice era nulla in quanto era stata rilasciata da Gaio in proprio e non nella qualità di I.r. della società;
2. che il recesso era stato legittimamente operato stante il collocamento già dal 2005 della società attrice nella posizione "a Incaglio";
3. che l'attrice non aveva prodotto il contratto di conto corrente su cui fondeva le sue doglianze, non avendo quindi assolto all'onere probatorio impostole;
4. che, comunque, il diritto vantato dall'attrice si era prescritto;
5. che il protesto dell'assegno era stato legittimamente eseguito in quanto presentato all'incasso quando il c/c era già stato chiuso.

Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.



Occorre, preliminarmente, respingere l'eccezione formulata da Banca
in merito alla nullità della procura contenuta nell'atto di citazione.

Premesso, Infatti che *"nel caso in cui il sottoscrittore della procura a margine di un atto formato a nome di una società non risulti indicato - né nel testo della procura, né nell'epigrafe dell'atto - come legale rappresentante della società, o come titolare di una funzione, o carica, implicante la rappresentanza della società, si configura la nullità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui questa accede, giacchè, non essendo noto neppure in quale veste la procura sia stata conferita, l'effettività della sussistenza del potere rappresentativo in capo all'ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neanche dalla consultazione del registro delle imprese"* (Cass. civ. 6457/2012), va, tuttavia, rilevato che il sottoscrittore della procura a margine dell'atto di citazione, veniva indicata nell'epigrafe di quest'ultima come il l.r.p.t. della società. Quanto sopra, quindi, rende del tutto riscontrabile dall'intero testo della citazione la qualifica del sottoscrittore della procura.

Quanto, poi, alla *condemnatio libelli* operata dall'attrice con le conclusioni rassegnate nelle memorie ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., giova rilevare che al punto 1) delle conclusioni rassegnate in citazione, la società chiedeva testualmente che fosse accertata e dichiarata *"la colpevole illegittimità totale sia dei trattamenti praticati ed usati in tutti i rapporti bancari come intrattenuti con la società attrice con tutte le illegittime iniziative poste in essere contro la stessa sia per la gestione ordinaria del conto corrente sia per la recessione operata"* e per l'effetto che la Banca fosse condannata alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di *"euro 50.000,00 per interessi tutti e spese richieste nel tempo computati illegittimamente posti a carico della società attrice e del proprio dante causa ed ancora in contestazione"*. L'attrice, nella fattispecie, fondava dette richieste,

come dettagliatamente indicato nel corpo dell'atto di citazione, su dedotte illegittime pratiche di contabilizzazione operate nel tempo dalla Banca (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), utilizzo di un tasso di interesse passivo usurario, computo di commissioni di massimo scoperto (non pattuite).

Ora, con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. la predetta società attrice procedeva a rassegnare le conclusioni sopra descritte, conclusioni che sono solo una specificazione più dettagliata di quelle già rassegnate in citazione e che, quindi, fanno parte del potere della parte di emendare le stesse nei termini processualmente concessi.

Passando, poi, all'esame della prima delle doglianze operate dall'attrice e ed attinente al dedotto illegittimo recesso operato dalla Banca convenuta, occorre osservare quanto segue.

Secondo i principi generali della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciare le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto. (Cass. Civ. 6186/2008), laddove in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità imprevedute ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed

all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate. (Cass. Civ. 9321/2000).

Ora, nel caso in esame, la Banca ha incontestatamente dedotto che la posizione dell'attrice era già critica sin dall'anno 2005, quando la società era stata posta a "incaglio".

È, quindi, evidente la legittimità del recesso operato dalla Banca a seguito della ulteriore posizione debitoria maturata dall'attrice tra la fine del 2006 e del 2007 con rigetto della relativa eccezione attorea.

Prima di passare, poi, ad esaminare il valore delle doglianze di parte attrice, occorre evidenziare le ragioni per le quali è stata respinta la richiesta istruttoria di parte attrice ex art. 210 c.p.c. con riferimento al contratto di conto corrente bancario n°

Lo strumento previsto dall'art. 210 c.p.c. ha natura officiosa e residuale, essendo, infatti, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile *allunde* e l'iniziativa non presenti finalità meramente esplorative.

Con specifico riguardo alla documentazione bancaria, poi, deve rilevarsi che sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4 del TUB di ottenere dall'Istituto bancario a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio. Ne consegue che non avendo l'attore fornito la prova dell'invio alla banca convenuta della predetta richiesta ex art. 119, 4° comma del TUB, deve essere respinta la domanda ex art. 210 c.p.c. come formulata.

Nel merito, la domanda attorea relativamente al conto corrente sopra citato va respinta.

Secondo i principi dettati dall'art. 2697 c.c., nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici, usurari, incombe allo stesso l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti; pertanto, dovrà produrre il contratto di conto corrente, gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale.

Nel caso in questione, non avendo l'attrice prodotto copia del contratto di conto corrente in contestazione, le domande relative allo stesso vanno respinte essendo le stesse rimaste in termini di mera allegazione e, quindi, sfornite di ogni supporto probatorio adeguato.

Passando, poi, alla ulteriore questione pertinente alla dedotta illegittimità del protesto levato nei confronti della società attrice deve, in primo luogo, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Camera di Commercio citata in giudizio.

Come, infatti, ribadito con la sentenza delle SS.UU. 1612/1989, la Camera di Commercio è estranea al diritto oggetto della invocata tutela da parte attrice, in quanto il rapporto giuridico dedotto in giudizio verte tra il soggetto passivo del protesto e colui che l'ha illegittimamente o erroneamente levato.

Infatti, l'attività della Camera di Commercio nella pubblicazione degli elenchi dei protesti si sostanzia in una "semplice attività materiale" avente come risultato la divulgazione di notizie e risolvendosi in comportamenti ed atti posti in essere al di fuori di una qualsiasi potestà amministrativa.

Deve, altresì, essere respinta la domanda volta a dichiarare la responsabilità di Tizio in ordine al dedotto illecito protesto levato nei confronti dell'attrice.

Premesso, Infatti, che non può essere considerata prova idonea in merito alla data di emissione dell'assegno la produzione agli atti di causa della matrice dello stesso, matrice la cui compilazione è rimessa solo alla parte, non può altresì tralasciarsi che la dedotta contraffazione della data dell'assegno *de suo* non è riscontrabile dalla produzione della copia dello stesso (doc. 12 fascicolo parte attrice), dalla quale non si evince alcuna cancellatura o mancata emissione della data.

Consegue a quanto sopra la legittima levata del protesto e il rigetto di ogni domanda attorea in merito.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..

P.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla opposizione avente R.G. /2009, così provvede:

- ❖ rigetta l'eccezione di nullità della procura di parte attrice;
- ❖ rigetta le domande di parte attrice;
- ❖ condanna l'attrice a rifondere a ciascuno dei convenuti le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 6.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Roma il 28.7.2015.

IL GIUDICE

(Dr.ssa Paola Grimaldi)




Depositato in Cancelleria

del 29 LUG 2015



IL CANCELLIERE CI
Simona Prizad



EX PARTE
TRIBUNALE DI ROMA
Simona Prizad